m_amte.MATTM .REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0024535.06-04-2020
MIBACT_DG-ABAP_SERV V|31/03/2020|0011690-P| [34.43.01/14.28/2019]

*Ministero*
*per i beni e le attività culturali*
*e per il turismo*
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

*Prot. n.* (*vedi intestazione digitale*)
*Class* 34.43.01 / fasc. ABAP (*GIADA*) 14.28
*Allegati:*

*Al* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: **5078**]
(cress@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

*Alla* Società Nautica Bego s.r.l.
(nauticabegoverbania@pec.it
maurizio@nauticabego.com)

*Oggetto:* **VERBANIA (VB) – Loc. Palatucci. Riqualificazione e potenziamento dell'approdo presso Largo Palatucci.**
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)
Proponente: Società Nautica Bego S.r.l.
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D. Lgs. 152/2006.

*e. p.c.* *Al* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: **5078**]
(ctva@pec.minambiente.it)

*e. p.c.* *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

*e. p.c.* *Al* Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

16/03/2020

*e. p. c.* *Al* Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. MATTM.RU.U.5796 del 30/01/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 4982 del 07/02/2020, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli che la Società Nautica Bego s.r.l., con nota del 16/12/2019, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.*

*Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.5796 del 30/01/2020 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "… la procedibilità dell'istanza …", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) della relativa documentazione al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 30/01/2020 (scadenza 16/03/2020).*

*Con l'occasione, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.14639 del 25/06/2018 (che si allega, con la relativa Nota Tecnica), aveva comunicato alla Società Nautica Bego s.r.l. gli esiti della "Valutazione preliminare" effettuata ai sensi dell'articolo 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006, con la quale si era determinata la necessità di sottoporre il progetto di cui trattasi alla verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto "… non si possano escludere impatti significativi e negativi, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, la cui eventuale sussistenza dovrà essere verificata mediante una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 …".*
*La documentazione prodotta dalla Società Nautica Bego s.r.l., per la suddetta Valutazione preliminare, può essere consultata al seguente link del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:*

*https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1801/3179*

*A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).*

*Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:*

*www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) –*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Porto di Verbania - Riqualificazione e potenziamento dell'approdo presso Largo Palatucci".*

*Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa compente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.*

*Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Novara che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.*

*Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.*

*Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".*

*Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP di Novara al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.*

*Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.*

*Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.*

*Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro.*

*A codesta Società Nautica Bego s.r.l. si deve preliminarmente osservare che, nell'elaborato denominato "RG VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA" - paragrafo "QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO", punto "2.2. Strumenti di pianificazione", sebbene si faccia riferimento al Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (cfr. p. 20), non risultano esserne state verificate le relative previsioni e prescrizioni in rapporto alla compatibilità con le stesse delle opere previste nel progetto di cui trattasi.*

*A codesta Società Nautica Bego s.r.l., inoltre, si anticipa che questa Direzione generale ABAP, al fine di poter esprimere le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, dovrà chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - nei termini indicati dall'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 152/2006 e, comunque dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio -, quantomeno i seguenti chiarimenti e documenti:*

- *atti autorizzativi di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 del progetto del "Porto Palatucci", realizzato nel 2003 e a causa della cui demolizione si intende realizzare il progetto di cui trattasi;*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- *attestazione dell'attuale e pregressa proprietà privato/pubblica (non desumibile chiaramente dall'elaborato "11.Tav.G04-Planimetria generale") e della data di costruzione dei capannoni in muratura raffigurati nell'elaborato denominato "Stato attuale: documentazione fotografica" (cfr. p. 6, fig. 5);*
- *planimetria di sovrapposizione del progetto del "Porto Palatucci" realizzato nel 2003 e del progetto di cui trattasi;*
- *planimetria di sovrapposizione del progetto di cui trattasi con il vigente quadro vincolistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 >;*

**considerato** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 2660 del 03/03/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

*< In riferimento al progetto in argomento, esaminati i relativi elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la Relazione Paesaggistica, pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V- Tutela del paesaggio, e facendo riferimento all'incontro avvenuto presso la sede di questa Soprintendenza con il Comune di Verbania e i tecnici progettisti dell'opera di cui trattasi in data 19/02/2020, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.*

*AREA FUNZIONALE PAESAGGIO*

*1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO*

*1.1. Beni paesaggistici*

*1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:*

*- Decreto Ministeriale 28 febbraio 1953, Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio, (rif. PPR Piemonte scheda A066 del Catalogo Beni Paesaggisti del Piemonte, prima parte, d'ora innanzi Catalogo Beni Paesaggisti), ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;*

*- Decreto Ministeriale 25 giugno 1959, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle della Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del lago Maggiore nella frazione di Intra, sita nell'ambito del comune di Verbania, (rif. PPR Piemonte scheda A181 del Catalogo Beni Paesaggisti), ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. a), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;*

*- Decreto Ministeriale 01 aprile 1924, Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprieta' di Ronchi Bernardo e fratelli Carlo e Luigi fu Paolo, (rif. PPR Piemonte scheda A242 del Catalogo Beni Paesaggisti), ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;*

*- Decreto Ministeriale 30 novembre 1923, Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno alberato sulla strada Pallanza-Intra sito nel Comune di Pallanza, (rif. PPR Piemonte scheda A178 del Catalogo Beni Paesaggisti), ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettere a) e d) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;*

*Nelle immediate vicinanze dell'area in progetto:*

*-Decreto Ministeriale 09 dicembre 1970, Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Verbania, (rif. PPR Piemonte scheda A183 del Catalogo Beni Paesaggisti), ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;*

*- Decreto Ministeriale 01 aprile 1924, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Casanova esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, (rif. PPR Piemonte scheda A241 del Catalogo Beni Paesaggisti), ai sensi dell'art. 136, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i..*

*1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate* ope legis *ai sensi dell'articolo 142 del Codice:*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*- lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi.*

*Nelle immediate vicinanze della rete in progetto:*

*-lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna.*

*1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*

*- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;*

*- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;*

*1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:*

*- Art. 15 NdA Laghi e territori contermini*

*Si segnalano, inoltre, le specifiche prescrizioni relative ai decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico direttamente interferiti dalle opere in progetto – cfr. Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte.*

*1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA* [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "SPA"] *di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*

*- non presenti*

*Nelle vicinanze della rete in progetto:*

*- non presenti*

*AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO*

*1.2. Beni architettonici*

*1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

*Nelle immediate vicinanze all'area di progetto:*

*1.Verbania (VB), Villa Maioni e parco, D.C.R. 123 del 17/07/2019*

*2.Verbania (VB), Chiesa di Santa Rita, D.D.R. 14/10/2010*

*3.Verbania (VB), Complesso di Villa San Remigio, DCR. 474 del 09/11/2016*

*Si evidenzia che le opere in progetto non interessano direttamente i suddetti beni culturali.*

*Si evidenzia che i suddetti provvedimenti di dichiarazione sono consultabili attraverso il sito VINCOLI in rete di questo Ministero.*

*1.2.b. beni tutelati* ope legis *ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

*Nelle immediate vicinanze all'area di progetto:*

*- Verbania (VB), Giardino Botanico di Villa Taranto.*

*e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 42/2004) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.*

*1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:*

*Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.*

*AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO*

*1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO*

*1.1.a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

*- Non sono presenti dichiarazioni di interesse archeologico.*

*1.1.b beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

*- Non sono presenti beni archeologici tutelati* ope legis.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*1.1.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:*

*- Non sono presenti.*

*2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO*

*2.1. Beni paesaggistici*

*2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello SPA, alla qualità architettonica:*

*- Con riferimento alla percezione da lago dell'opera in progetto e al suo inserimento nel contesto circostante, in linea con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, si segnala che l'ampia porzione di muratura di contenimento lungo lago, da realizzarsi in luogo dell'attuale gradonata tramite riporto di terreno e livellamento della sede calpestabile, si inserisce nel contesto ambientale in modo troppo netto, segnando di fatto una cesura significativa fra l'area della passerella portuale di accesso alle imbarcazioni e la passeggiata soprastante. Tale struttura, sebbene sia prevista con un rivestimento lapideo terminale in analogia alla situazione adiacente, risulterebbe infatti molto visibile dalle viste da lago, andando così ad uniformare un tratto di costa piuttosto lungo. Ciò premesso si ritiene che il progetto non conserva la diversità di conformazione dei limiti spondali e per questo determina impatti negativi sul bene paesaggistico interessato. Si ritiene pertanto che per l'attuale tratto ospitante la gradonata, si debba individuare una diversa riqualificazione dell'area volta a ridurre l'effetto visivo di una barriera muraria, prediligendo la realizzazione di una struttura su più livelli, che permetta al contempo sia un miglior inserimento visivo, sia una maggior fruibilità da parte del pubblico. A titolo di esempio si rappresenta che l'opera potrebbe configurarsi come un livello di passeggiata più basso, inserito ed integrato ad una gradonata e completo di una opportuna sistemazione a verde, da realizzarsi anche a scapito della fila di parcheggi immediatamente adiacente.*

*- Con riferimento alle prescrizioni contenute nella scheda A066 relativa al DM 28/02/1953 per le quali "deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia degli eventuali manufatti storici e la realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l'utilizzo del legno", e nella scheda A181 relativa al DM 25/06/1959 dove alla voce Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione si riporta che "si rilevano altri fattori di alterazione del paesaggio originario dovuti alla compromissione di parte del parco storico della villa Maioni, con la costruzione della caserma dei Carabinieri e di attrezzature per la nautica e per la fruizione pubblica (porto, teatro e parcheggi) che hanno sensibilmente modificato la percezione della sponda del lago" e della successiva prescrizione che "la linea di costa posta a margine dell'area della villa Maioni deve essere mantenuta nei suoi caratteri naturali, potenziando la vegetazione spondale esistente", si ritiene evidenziare quanto segue in merito alle modifiche del limite spondale previsto nell'area di cantiere del porto nautico. Considerato che l'attuale proposta progettuale prevede una rettifica della sponda lacustre in luogo di un'area ora occupata parzialmente da massi e con una delimitazione non completamente lineare, in parte simile alla porzione antistante Villa Maioni, e che è prevista la realizzazione di un settore murario con relativo sistema di sollevamento delle imbarcazioni di considerevole impatto paesaggistico, non risulta essere stata verificata la conformità della proposta progettuale rispetto ai contenuti del Ppr e alle relative prescrizioni contenute nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004. In tale sede si sottolinea che le opere di cui trattasi, oltre a modificare la linea di costa, risulterebbero a prima vista di dimensioni piuttosto massicce e scarsamente inserite nel contesto*



MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*paesaggistico, anche per questo determinando impatti significativi e negativi sul bene paesaggistico interessato;*

*-Riguardo gli interventi modificativi e di ampliamento proposti sull'edificato esistente e con riferimento ai contenuti della scheda A242 del Ppr relativa al DM 01/04/1924 che riporta alla voce "Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione: Il terreno comprende un edifico storico con annessi padiglioni ora destinati al rimessaggio di imbarcazioni. L'area è stata in gran parte compromessa dagli interventi edilizi sorti successivamente al dispositivo di tutela nelle aree contermini quali la caserma dei Carabinieri, il porto annesso e le estese superfici a parcheggio", si rappresenta che l'intervento proposto determina in parte impatti significativi sul bene paesaggistico interessato. In linea generale si ritiene che gli ampliamenti volumetrici previsti non consentano la lettura dei volumi e delle coperture originarie dell'edificio storico, e che debbano invece proporsi con una soluzione compositiva più semplice, a partire dal sistema delle coperture sovrapposte. Inoltre, appare ingiustificata l'aggiunta di elementi non necessari quali il finto faro, consigliando piuttosto l'utilizzo di aste con bandiere, quale elemento ricorrente sulle sponde del lago, per la segnalazione di attività specifiche. Considerato che tale edificio rappresenta l'unico manufatto storico presente, e vista l'apposizione di un vincolo specifico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. con DM 01/04/1924, si deve rappresentare come lo SPA non descriva i potenziali impatti su tale struttura, che potrebbe invece possedere una connotazione culturale non accertata dall'istante con lo stesso SPA.*

*-Considerato quanto prescritto nella Scheda A181 del Ppr relativa al DM 25/06/1959, dove "gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati", si specifica che in merito alle proposte progettuali per la realizzazione dei nuovi edifici, gli stessi non rispondono ad un linguaggio architettonico comune e condiviso per forme e materiali, risultando quindi poco integrato rispetto al contesto circostante, oggetto di tutela dichiarata e per legge quale bene paesaggistico. In particolare, si ritine necessario prevedere che le architetture proposte, seppur rispondendo ad un linguaggio architettonico contemporaneo, traggano spunto anche da tecniche costruttive e materiali tradizionali, in modo da rendere l'intervento nel suo insieme distinguibile ma al contempo integrato al contesto ambientale.*

*-In riferimento all'intero intervento di riqualificazione urbanistica dell'area non è stato previsto dall'istante un approfondimento progettuale sui materiali da utilizzarsi e sulla sistemazione a verde e di mitigazione dell'intero complesso, con questo determinandosi una non completa descrizione dei potenziali impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio.*

*2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):*

*/*

*2.1.c attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.*

*-Nella Relazione Paesaggistica allegata al progetto, sebbene si faccia riferimento al Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, non risultano esserne state verificate le relative previsioni e prescrizioni in rapporto alla compatibilità con le stesse, delle opere previste nel progetto di cui trattasi.*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Dalla documentazione resa disponibile, risultano carenti inoltre i foto-inserimenti con simulazione a vista ravvicinata e di dettaglio delle opere previste. Si ricorda in questa sede che la Relazione Paesaggistica deve risultare conforme alle indicazioni del DPCM 12/12/2005.*

*2.2. Beni architettonici*

*2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:*

*- Rispetto ai beni culturali presenti nelle immediate adiacenze dell'area oggetto d'intervento non sono valutati con lo SPA i potenziali impatti sul bene culturale individuato come Villa Maioni e Parco, soprattutto in riferimento alla realizzazione degli edifici ad essa più limitrofi, quali ad esempio il rimessaggio o porto a secco e l'ampliamento previsto per i capannoni nautici storici, considerato anche quanto disposto dalle prescrizioni contenute nella schede relative ai DM 28/02/1953 e DM 25/06/1959, "Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito, degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati nella presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi".*

*- Analogamente a quanto sopra riportato non sono valutati con lo SPA i potenziali impatti sul bene culturale denominato Complesso di Villa San Remigio, sito sulla sommità della collina della Castagnola, e dalle viste panoramiche godibili dal suddetto bene. In ultimo, con riferimento alla prescrizione contenuta nelle schede del PPR relative ai decreti ministeriali sopracitati, inerente "Eventuali infrastrutture di rete e impianti per la telecomunicazione e/o di produzione energetica non devono pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4, ovvero percepibili dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica", non sono, altresì, valutati con lo SPA i potenziali impatti degli impianti fotovoltaici in progetto rispetto alle viste panoramiche dal suddetto bene vincolato.*

*2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO*

*2.1.a Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico (D. Lgs. 50/2016, art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico").*

*Dalla verifica effettuata sulla carta del potenziale archeologico di questa Soprintendenza, attualmente in corso di implementazione attraverso il GIS ministeriale Raptor (sistema georeferenziato di Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale), non risultano emergenze archeologiche in corrispondenza delle aree interessate dal progetto né nelle immediate vicinanze.*

*Lo Studio Preliminare Ambientale non contempla gli aspetti archeologici pertanto non si possono escludere potenziali impatti sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico.*

*Si ricorda sin da ora che per tutte le opere pubbliche sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 che prevedano scavi, anche di minima entità, deve essere attivata la proceduta di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del succitato Decreto Legislativo, ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 42/2004. Si rappresenta pertanto che nei casi suindicati il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere corredato dalla Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, attestante gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici, all'esito delle ricognizioni autoptiche e alla lettura della geomorfologia del territorio. Tale documentazione è elaborata unicamente da soggetto in possesso di specializzazione o dottorato di ricerca in archeologia, come previsto dall'art. 25, comma del D. Lgs. 50/2016.*

*PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP*



MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Questo Ufficio, esaminata la documentazione messa a disposizione, verificata la situazione vincolistica dell'area interessata dall'intervento in argomento, alla luce delle valutazioni sopra espresse, ritiene che per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, il progetto proposto necessiti di essere assoggettato alla procedura di VIA.*

*Si trasmette la presente al solo Servizio V della Direzione Generale come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti* >;

**considerato** che il **Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico***, e il **Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico,* della Direzione generale ABAP**, sono stati avvisati, per le vie brevi il 04/03/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, concordando, l'11/03/2020, il Servizio III sulla non evenienza di nuovi o diversi potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale di relativa competenza e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, lo stesso Servizio III ha ritenuto di condividere, per le medesime vie brevi, gli aspetti di propria competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 03/03/2020, senza l'espressione di un relativo formale contributo istruttorio;

**considerato** che il **Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico***, **della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 9835 del 13/03/2020, ha espresso il seguente formale contributo istruttorio:

*< Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. n. 4982 del 07.02.2020, nonché alla nota prot. n. 2660 del 03.03.2020 con cui la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'oggetto.*

*Per quanto di competenza lo scrivente Servizio, visto il citato parere espresso dalla Soprintendenza, conferma la valutazione per cui "il progetto proposto necessiti di essere assoggettato alla procedura di VIA".*

*Questo Servizio condivide e conferma, altresì, la richiesta della Soprintendenza della "Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, attestante gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici, all'esito delle ricognizioni autoptiche e alla lettura della geomorfologia del territorio.*

*Tale documentazione è elaborata unicamente da soggetto in possesso di specializzazione o dottorato di ricerca in archeologia, come previsto dall'art. 25, comma* [1] *del D. Lgs. 50/2016" >*;

**considerato** che il progetto di cui trattasi riguarda il potenziamento e la riqualificazione dell'approdo presso "*largo Palatucci*" che ricade nel territorio del Comune di Verbania, in località Lungolago Palatucci, e comprende l'area della Società Nautica Bego S.r.l., lo stesso Lungolago Palatucci e lo specchio d'acqua antistante e che il progetto - nato a seguito della distruzione, avvenuta a causa di un evento meteorico di grande intensità nel 2013, del porto esistente realizzato nel 2003, - comprende le opere di seguito indicate. Gli interventi riguardano la riorganizzazione dell'area a terra e lo sfruttamento dello specchio d'acqua antistante. In particolare, le opere a terra, si sviluppano in continuità con l'area cantieristica direttamente accessibile da via Generale Dalla Chiesa e comprendono la riqualificazione e l'ampliamento della stessa con conseguente rettificazione della banchina verso il lago, la realizzazione di spazi commerciali, terziari direzionali e ad uso polivalente, di un impianto di rifornimento di carburante, di un parcheggio, di un bar, di un ristorante, di una struttura ricettiva, di una pista ciclabile e di una passeggiata sul lungolago concepita sulla base di murature di contenimento fronte lago atte a contenere il rilevato che costituirà ampliamento orizzontale al di sopra delle esistenti gradonate. Il progetto prevede anche la rimozione delle esistenti strutture edilizie prefabbricate e la realizzazione di nuovi volumi edilizi, quali un volume seminterrato che ospiterà i vari servizi accessori alla struttura portuale e un edificio sopraelevato su pilotis realizzato secondo i canoni dell'architettura contemporanea destinato a ristorante. Inoltre è prevista la realizzazione di un edificio sopraelevato sviluppato su due livelli, a seguito dell'ampliamento dell'esistente molo foraneo, da destinare a lounge bar e di un nuovo volume destinato a punto informazioni. Per quanto attiene invece le opere in



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

acqua, esse assumono una conformazione trapezoidale con lato minore rivolto verso il centro del lago e lato maggiore verso il profilo della costa, in parte anche rettificata dal progetto, per consentire un migliore sfruttamento dello specchio d'acqua; le opere in acqua riguardano principalmente la realizzazione dei pontili e di due dighe galleggianti, una di sopraflutto posizionata presso l'area cantieristica e una di sottoflutto radicata in corrispondenza dell'area ludico-commerciale. Il progetto di cui trattasi prevede, complessivamente, la realizzazione di 258 (duecentocinquantotto) nuovi posti barca, dei quali 244 (duecentoquarantaquattro) saranno utilizzati per la locazione annuale, 10 (dieci) saranno destinati a transito temporaneo e 4 (quattro) saranno impiegati per le attività di pubblica sicurezza e protezione civile. Il progetto inoltre prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico che servirà la nuova area portuale; i pannelli fotovoltaici saranno installati sull'estradosso della copertura di due edifici (quello destinato a ricovero stagionale delle imbarcazioni e su un secondo edificio per il quale il progetto prevede il rivestimento perimetrale sviluppato oltre l'estradosso della copertura);

**considerato** che il proponente, nello Studio Preliminare Ambientale (qui denominato RG *Verifica di assoggettabilità a VIA*) al paragrafo *2.2. - "Strumenti di pianificazione",* sebbene citi il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte, tuttavia, rispetto a quest'ultimo, non ne verifica le relative previsioni e prescrizioni;

**considerato** che il proponente nello Studio Preliminare Ambientale non fa alcun riferimento alle specifiche prescrizioni contenute nelle schede relative alle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico contenute nel *Catalogo dei Beni paesaggistici - Prima Parte* del Piano Paesaggistico Regionale, in particolare a quelle di seguito riportate:

- A066 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio*", in particolare quanto riportato nelle specifiche prescrizioni ossia che "…*deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali…gli interventi… non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi ne interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie…Eventuali nuove costruzioni non devono pregiudicare le visuali percepibili dalla strada costiera verso il lago e la percezione del profilo dei centri abitati dal lago…non sono ammesse recinzioni piene in muratura a tutta altezza ad eccezione di interventi di recupero di murature esistenti di valore storico-documentario…Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre…* ";
- A178 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno alberato sulla strada Pallanza-Intra sito nel Comune di Pallanza*", in particolare quanto riportato nelle specifiche prescrizioni ossia che in tale area "…*permangono gli obblighi di cui all'art. 146*…" del D.Lgs. 42/2004;
- A181 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle della Castagnola, con l'attigua porzione dell'abitato comunale e la zona costiera del lago Maggiore nella frazione di Intra, sita nell'ambito del comune di Verbania*", in particolare quanto riportato nelle specifiche prescrizioni relative alla salvaguardia della "…*visibilità dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica*…" e che "…*Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico…*";
- A183 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Verbania*", in particolare quanto riportato nelle specifiche prescrizioni relative alla salvaguardia della "…*visibilità dei beni culturali…gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi*…";
- A241 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Casanova esistente lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza*", in particolare quanto riportato nelle specifiche prescrizioni ossia che in tale area "…*permangono gli obblighi di cui all'art. 146*…" del D. Lgs. 42/2004;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- A242 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno lungo il Lago nel tratto confine Suna - Intra sito nel Comune di Pallanza, di proprietà di Ronchi Bernardo e fratelli Carlo e Luigi fu Paolo*", in particolare quanto riportato nelle relative prescrizioni "*…permangono gli obblighi di cui all'art. 146*…" del D. Lgs. 42/2004;

**considerato** quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in particolare dall'articolo 15 "*Laghi e territori contermini*", Sezione *Prescrizioni*, commi nn. [9], "*…nei laghi…la realizzazione di interventi…è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il contesto urbano e naturale*…" e [10], "*…nei territori contermini ai laghi gli interventi di recupero e riqualificazione…devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità*…", che tuttavia risultano essere state disattese nella presente fase dal Proponente con il progetto di cui trattasi per come illustrato nel parere endoprocedimentale della compente Soprintendenza ABAP sopra citato;

**considerato** che il progetto di cui trattasi ricade nell'ambito di paesaggio n. 12 "*Fascia costiera Nord del lago Maggiore*" così come richiamato nella "*Relazione generale*" redatta dal Proponente (cfr. p.23) le cui previsioni progettuali, tuttavia, non tengono conto dei contenuti della predetta scheda d'ambito per quanto attiene gli "*…indirizzi e gli orientamenti..*" che prevedono la salvaguardia dei "*…valori straordinari presenti (sia storico-culturali sia naturalistici)*…" così come anche il rispetto degli specifici obiettivi di qualità paesaggistica e l'adozione delle rispettive linee di azione per come illustrato nel parere endoprocedimentale della compente Soprintendenza ABAP sopra citato;

**viste** le risultanze riportate, per le vie brevi, al Responsabile del procedimento del Servizio V - *Tutela del paesaggio*, in merito all'incontro del 19/02/2020 avvenuto presso la sede della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara con il Comune di Verbania e i tecnici progettisti dell'opera di cui trattasi;

**vista** la nota prot. n. DVA.RU.U.14639 del 25/06/2018 dell'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto la valutazione preliminare svolta ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di cui trattasi, in cui si riportava che sulla base degli elementi forniti dal Proponente "*…si ritiene che non si possano escludere impatti significativi e negativi, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio la cui sussistenza dovrà essere verificata mediante una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA*…";

**considerato** che il proponente non ha riscontrato, nel corso del presente procedimento, quanto evidenziato preliminarmente da questa Direzione generale ABAP nella nota prot.n. 4982 del 06/02/2020, per quanto attiene alle carenze riscontrate nei contenuti dello Studio Preliminare Ambientale relativamente al patrimonio culturale ed al paesaggio potenzialmente interferiti dalle opere previste;

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-*bis* della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*";

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "*… la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda …*" del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

**visto e considerato** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

**considerato** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 03/03/2020 sopra integralmente riportato;

**considerato** il contributo istruttorio del 13/03/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico,* della Direzione generale ABAP sopra integralmente riportato;

**sentito** il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

**esaminato** lo Studio Preliminare Ambientale (qui denominato *RG Verifica di assoggettabilità a VIA*) redatto dal proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**visto** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**visto** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

**considerato** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**visto** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 2660 del 03/03/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di **dover chiedere** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, **la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento.

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

Il Responsabile del Procedimento – AO-UOTT n. 1
Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

Firmato digitalmente da

**FEDERICA GALLONI**

CN = GALLONI FEDERICA
C = IT



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it